

ALLEGATO ALLA DETERMINA

DIRETTORIALE N. 605

DEL 27 APR 2012



REGIONE MOLISE

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE

E PESCA PRODUTTIVA

AUTORITA' DI GESTIONE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL

MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

MISURA 311

"DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA' NON AGRICOLE"

Azione 4

**"Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita di
energia da fonti rinnovabili"**

Articolo 1. Obiettivi e descrizione della misura

Con il presente bando la Regione Molise intende attuare azioni di incentivazione alla realizzazione di impianti energetici volti al miglioramento dell'ambiente e al risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili attraverso la concessione di aiuti agli investimenti nella forma di contributo in conto capitale per la costruzione di impianti di produzione di biogas alimentati a biomasse per la generazione e vendita di energia elettrica e/o termica (cogenerazione).

Ai fini del presente Bando, per l'individuazione delle biomasse agroforestali si fa riferimento al Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Allegato X alla parte V, Parte II sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" lettere a-e, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sottoforma di prodotto trasformato come definiti dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 74.

Nello specifico, con gli interventi finanziati con il presente bando si intende promuovere:

- l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili al fine di rispettare gli impegni assunti in ambito internazionale con la Conferenza di Kyoto del 1997 per la riduzione delle emissioni climalteranti e quelli relativi al "Pacchetto Clima" 20/20/20;
- l'utilizzo dei reflui zootecnici che considerati tal quali possono essere causa di fenomeni di inquinamento a carico delle acque sotterranee, superficiali e dell'aria;
- l'utilizzo di biomasse agricole (colture dedicate, scarti) e/o agroalimentari (sottoprodotti, scarti) per fini energetici;
- l'applicazione dell'innovazione tecnologica degli impianti di produzione di energia elettrica o termica ed elettrica (cogenerazione).

La realizzazione degli impianti dovrà avvenire secondo un modello di sviluppo attento non solo alle logiche produttive ma anche alle tematiche ambientali ed energetiche per un'agricoltura sostenibile. La selezione delle domande di cui al presente Bando sarà volta a creare dei modelli innovativi di impianti sull'intero territorio regionale, con priorità di investimento nei 6 distretti territoriali individuati nello "Studio propedeutico al Piano Agrienergetico della Regione Molise", che possano fungere da "impianti dimostrativi pilota" da replicare sul territorio regionale per gli altri imprenditori intenzionati ad investire nel settore.

Gli impianti realizzati dovranno essere oggetto di divulgazione delle conoscenze acquisite e di monitoraggio degli aspetti energetici, ambientali ed economici ad essi relativi.

Articolo 2 . Ambito territoriale di intervento (localizzazione)

La misura è attuata nelle aree territoriali regionali di seguito riportate:

- 1) Collina litoranea (Macro-area D1)
- 2) Collina rurale (Macro-area D2)
- 3) Aree montane (Macro-area D3).

Articolo 3. Beneficiari

Sono beneficiari dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, in forma singola o associata, aventi aziende con sede operativa nel territorio regionale purché:

- iscritti al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale;
- in possesso di partita IVA per il settore agricolo;
- in possesso di un fascicolo aziendale

Gli imprenditori agricoli, per poter presentare domanda di aiuto ai sensi del presente bando, non devono versare in condizioni di difficoltà alla data di presentazione della domanda. A tal fine sono da considerarsi in difficoltà i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà". Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di cui articolo 7 del presente Bando.

Articolo 4. Disponibilità finanziaria e intensità d'aiuto

1. La dotazione finanziaria destinata alla concessione dei contributi per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1 ammonta ad Euro 3.000.000,00. Tale dotazione verrà erogata dalla Regione Molise ai progetti ammessi al contributo.
2. Gli aiuti sono erogati sotto forma di contributo in conto capitale secondo le modalità riportate nella tabella seguente:

REGIME DI AIUTO	Importo massimo e % massima di aiuto in ESL*		
De minimis	Importo massimo aiuto € 200.000,00		Massimale 40%
Aiuto in esenzione	Importo massimo aiuto € 600.000,00		
Aree zonizzate	GRANDI IMPRESE** 15%	MEDIE IMPRESE** 25%	PIC./MICRO IMPRESE** 35%
Aree non zonizzate	GRANDI IMPRESE** 0%	MEDIE IMPRESE** 10%	PIC./MICRO IMPRESE** 20%

* L'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) è il valore nominale dell'aiuto concesso attualizzato, espresso come percentuale del costo totale ammissibile del progetto. Qualora erogabile in più quote, il contributo è attualizzato al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione, riportato sul sito internet: http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

Il regime di cui al presente comma prevede l'obbligatorietà da parte del beneficiario di apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.

** Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) e successivo Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005, pubblicato sulla G.U n. 238 del 12/10 /2005.

3. L'impresa richiedente le agevolazioni ha l'obbligo di indicare in sede di domanda la tipologia e la forma dell'aiuto che intende ricevere, specificando se intende optare per la pertinente azione in "regime de minimis" o per quella di "aiuto in esenzione"

4. In caso di opzione per il "regime de minimis", l'aiuto sarà concesso seguendo la regola cosiddetta "de minimis" per gli aiuti di importanza minore prevista nel regolamento CE n. 1998/2006 e che prevede un importo massimo dell'aiuto per beneficiario pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Nel caso in cui il beneficiario, nel corso degli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012, abbia ricevuto aiuti "de minimis" è tenuto a dichiararli in fase di presentazione della domanda ed essi saranno decurtati dal tetto massimo previsto dei 200.000 euro. Inoltre l'aiuto concesso non può superare la soglia del 40% dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile fino a concorrenza dei 200.000 euro. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa all'importo complessivo degli aiuti ricevuti successivamente alla presentazione della domanda. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1998/2006, in caso di superamento dell'importo di Euro 200.000,00 di aiuto de minimis nel triennio di riferimento, sarà oggetto di revoca l'intero aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non soltanto la parte eccedente tale soglia.

I massimali stabiliti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro e si applicano all'intero territorio regionale.

5. In caso di opzione per il "regime in esenzione" (Reg. CE n. 800/2008, Aiuto di Stato N 324/2007 - Italia Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 - decisione "C(2007)5618 def. cor." del 28.XI.2007), la percentuale di aiuto applicata varia a seconda della dimensione di impresa e non sussiste il vincolo del triennio sopra indicato, operante esclusivamente in caso di aiuti in de minimis. Le percentuali di aiuto in esenzione applicabili con il presente Bando sono definite nelle seguenti misure massime, calcolate in Equivalente Sovvenzione Lorda, secondo la carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 2007-2013, allegata al presente bando (allegato 1) e disponibile al seguente link: <http://regione.molise.it/nvi/nucleovalutazioneinvestimenti.nsf/FAC382AF29309379C1256C8C006171E7/F4050424CFB89B0FC12573F40041FD4C?OpenDocument>.

Nell'ambito di tale regime di aiuto il contributo massimo concedibile, in conto capitale, per ogni domanda è fissato in euro 600.000,00 fermo restando che la quota eccedentaria sarà a carico del richiedente che comunque sarà obbligato a realizzare l'intero investimento ammesso.

6. L'Amministrazione Regionale, riservandosi la possibilità di individuare ulteriori risorse aggiuntive, potrà procedere all'assegnazione di stanziamenti aggiuntivi a valere sulla dotazione finanziaria del presente bando, secondo le procedure previste dalla vigente normativa comunitaria.

Articolo 5. Condizioni di ammissibilità

1. Le domande ed i progetti presentati devono essere coerenti con gli obiettivi ed i contenuti delle finalità del Bando, specificate all'articolo 1 che precede.

2. Per l'ammissione i progetti devono rispondere alle seguenti condizioni:

- ubicazione dell'impianto esclusivamente all'interno dell'azienda agricola;
- presentazione di progetti esecutivi corredati di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalle vigenti normative;
- presentazione di atti che dimostrino che il richiedente è in grado di far fronte alla quota di finanziamento a suo carico anche attraverso impegni specifici da parte di aziende di credito;
- presentazione di atti che dimostrino il possesso delle aree e/o degli immobili oggetto di intervento;

- presentazione di un piano che dimostri la possibilità di approvvigionamento locale della biomassa o della materia prima utilizzata o, in mancanza, di un progetto di filiera sottoscritto dai partecipanti che veda la presenza di altre imprese agricole del territorio locale. (Per approvvigionamento locale e territorio locale è da intendersi il territorio Regionale o comunque un ambito di riferimento anche extra-regionale in un raggio non superiore a 70 km rispetto al sito di ubicazione dell'impianto);
- avere un contenuto intrinseco di innovatività per tecnologia e/o modello organizzativo.

3. I beneficiari hanno l'obbligo di garantire il mantenimento degli impegni assunti nella domanda di concessione del contributo. Gli acquisti e le opere realizzate nell'ambito del finanziamento previsto con il presente avviso, sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso di durata decennale per gli immobili e di durata quinquennale per gli impianti, i macchinari e le attrezzature. Il periodo di vincolo decorre dalla data di accertamento finale del progetto di investimento.

Articolo 6. Tipologia di operazioni finanziabili

1. Concorrono a determinare il costo ammissibile di ciascun progetto, in base al quale verrà calcolato il contributo, i costi documentati per la realizzazione degli interventi previsti dal Bando riguardanti:

- l'acquisto di impianti per la produzione di biogas alimentati da effluenti di allevamento (EA), colture dedicate, residui agricoli e scarti alimentari della potenza min nominale 70 kW_e e max nominale 1000 kW_e.
- l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di biogas, quali strutture per lo stoccaggio (trincee) delle biomasse, rulli trasportatori per gli effluenti zootecnici e vasche per lo stoccaggio del materiale residuo della digestione anaerobica (digestato).
- la realizzazione della rete di distribuzione che collega il gasometro alle tradizionali caldaie termiche.
- l'acquisto, messa in opera e corretto funzionamento di generatori di corrente elettrica collegati ai gasometri nel caso di cogenerazione da biogas.

2. Sono ammesse le spese generali (quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica-progettazione e direzione lavori) e finanziarie spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione) e le spese per garanzie fideiussorie, fino al 12% del costo complessivo per le

opere edili e per gli impianti fissi, e fino al 2% sull'importo complessivo dei macchinari e delle attrezzature.

3. Per il computo delle spese relative a ciascun investimento strutturale il riferimento è il prezzario regionale vigente (www.cb.camcom.it).

Qualora nel prezzario regionale non siano presenti una o più voci di costo le stesse possono essere determinate attraverso l'analisi dei prezzi elementari desunta da indagini di mercato debitamente documentate. Per le attrezzature e/o macchinari, il soggetto richiedente è tenuto a presentare tre preventivi analitici con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. Qualora non sia possibile reperire i tre preventivi, tale circostanza dovrà essere motivata nella relazione sopraccitata.

4. Le spese ammesse al contributo sono quelle sostenute e regolarmente quietanzate, corredate da attestazioni di avvenuto pagamento e dalla relativa documentazione e tracciabilità bancaria.

In ogni caso **non sono ammissibili** le spese per:

- acquisto di automezzi di trasporto e/o movimentazione materie;
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- acquisto di materiale usato, ad eccezione di quelli che rispettano le condizioni e le modalità di cui all'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1974/2006;
- l'IVA recuperabile.

Articolo 7. Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

I soggetti beneficiari, di cui all'art. 3, devono presentare, previa costituzione del fascicolo unico aziendale, la domanda di aiuto utilizzando il modello on line (MUD) predisposto da AGEA, corredato della documentazione di cui all'articolo 8. La domanda deve essere inoltrata mediante apposita procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN, nel rispetto delle modalità riportate nelle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento", del PSR Molise 2007/2013, pubblicate sul BURM n. 30 del 16.12.2009. Dopo l'inoltro telematico della domanda, la stessa, corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa in duplice copia cartacea, entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione telematica, al seguente indirizzo:

Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva

Via Nazario Sauro n. 1 - 86100 CAMPOBASSO

Per quest'ultima modalità, ai fini della verifica della ricevibilità, farà fede la data del timbro postale o del timbro di accettazione apposto dall'ufficio accettante in caso di recapito a mano. Qualora la scadenza per la presentazione cartacea della domanda cada in un giorno festivo o non lavorativo, questa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Sul frontespizio della busta dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

1. i dati anagrafici del richiedente (almeno nome e cognome/ragione sociale, indirizzo completo, c.a.p., Comune e Provincia) nello spazio dedicato al mittente;
2. data e numero di protocollo del rilascio informatico della domanda;
3. indirizzo di destinazione: Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva, via Nazario Sauro, n. 1 - 86100 CAMPOBASSO;
4. la seguente dicitura: "Domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 311, azione 4, del PSR Molise 2007/2013", con indicati numero e data di protocollo del rilascio informatico.

All'interno della busta, contenente tutta la documentazione cartacea, dovrà essere acclusa una seconda busta contenente la lettera di trasmissione con le indicazioni del bando, la data e il numero di protocollo del rilascio informatico della domanda (codice a barre) e l'elenco completo degli allegati.

Il mancato rispetto delle indicazioni sopra riportate inerenti la presentazione della copia cartacea della domanda comporterà la irricevibilità della stessa ed il suo conseguente rigetto.

La domanda di ammissione deve essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul BURM e fino al **novantesimo giorno** dalla stessa data di pubblicazione che, se festivo, è da intendersi il primo giorno utile lavorativo.

Articolo 8. Documentazione

Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto dal richiedente o dal rappresentante legale dell'impresa ed accompagnato, a pena di esclusione, da tutta la documentazione richiesta e di seguito elencata ai sensi dell'art. 15 L. 12/11/2011 n. 183 e L. 04/04/2012 n. 35 :

- a) copia del documento d'identità in corso di validità del beneficiario (laddove persona fisica) o del legale rappresentante del beneficiario (laddove persona giuridica);
- b) Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ss. mm. ed ii., in forza della quale l'istante dichiara:

- 1) che è iscritto nel registro delle Imprese/R.E.A. presso la CCIAA (Camera di Commercio Industria ed Artigianato) ;
- 2) che non è stato dichiarato fallito, né ha presentato domanda di concordato fallimentare o di amministrazione coatta;
- 3) che "NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575 ss. Mm. ed ii." (che non ci sono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della l. 31 maggio 1965 n. 575 ss. Mm. ed ii.). La dichiarazione resa sarà valida ed efficace nel caso di investimenti che prevedono l'erogazione di contributi a fondo perduto di importo fino a € 154.937,07.
- 4 a) che è titolare di permesso a costruire, autorizzazione unica, pareri alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto o, in alternativa, che ha depositato presso l'Ente competente per territorio la richiesta di rilascio del medesimo, ove previsto,
- 4 b) in alternativa al precedente punto, ove previsto, che ha comunicato con SCIA notificata, nei modi previsti dalla legge, alla P.A. competente per territorio, l'intervento edilizio da eseguirsi. In questa ipotesi l'istante dovrà indicare esplicitamente la data di ricezione della SCIA da parte della P.A. competente;
- 5) valutazione di incidenza ambientale del progetto, laddove prevista;
- 6) qualora si opti per la forma di aiuto definita "de minimis", che:
 - a partire dal 1° gennaio 2010, ha/non ha beneficiato di contributi "de minimis" . Nel caso l'istante abbia avuto accesso ai predetti contributi dovrà essere specificato l'importo percepito. Il contributo sarà concesso previa verifica che l'importo totale degli aiuti ricevuti dall'impresa non superi euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Nei casi in cui il contributo erogato sia superiore ad € 154.937,07, l'ente concedente provvederà a richiedere l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011;
 - non rientra fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999;
- c) scheda richiesta punteggio, strutturata sulla base di quanto descritto all'articolo 10,
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445 del 2000 e smi attestante:

- la qualifica del beneficiario dell'art.3 che precede;
 - il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
 - lo stato di regolarità dei versamenti INPS;
- e) il titolo di disponibilità dell'area sede dell'impianto e delle opere ed infrastrutture oggetto di domanda;
- f) business plan, con perizia tecnica a firma di un professionista abilitato comprendente il cronoprogramma dell'intervento (pianificazione sequenziale e temporale delle attività e tempi di realizzazione);
- g) relazione tecnica sull'impianto redatta secondo lo schema (allegato n. 2), dalla quale si evinca la soluzione tecnologica, la tipologia di alimentazione, l'organizzazione delle attività, i quantitativi energetici prodotti, le modalità di smaltimento/uso del digestato. Inoltre, deve essere messa in evidenza la rispondenza alle normative ambientali in essere, in particolare relativamente alle emissioni di ceneri e sostanze inquinanti, rumore, odori, ecc.;
- h) il piano di autoapprovvigionamento delle biomasse:
- o quali ed in quale quantità ottenute autonomamente nelle aziende di proprietà ricadenti nella Regione Molise;
 - o quali ed in quale quantità ottenute autonomamente nelle aziende di proprietà ricadenti in altre regioni;
 - o quali acquistate da fornitori esterni che devono dichiarare la loro disponibilità alla stipula di contratti di fornitura;
 - o valutazione della distanza tra il luogo di produzione delle biomasse ed il centro aziendale di utilizzo;
 - o descrizione delle modalità di produzione, condizionamento, trasporto e stoccaggio delle biomasse.
- i) computo metrico estimativo analitico, redatto utilizzando il prezzario vigente della Regione Molise unitamente agli atti progettuali;
- j) cronoprogramma dei lavori che dovrà contenere la scomposizione del progetto nelle sue fasi principali con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione;
- k) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 ss. mm. ed ii., in forza della quale l'istante dichiara che:
- rinuncia al contributo, in caso di mancato rilascio della certificazione di qualifica IAFR dell'impianto ad avvenuto collaudo;

- assicura il più ampio trasferimento dei risultati, parziali e finali, all'intero territorio nazionale, anche in collaborazione con la stessa Regione;
- si obbliga ad adempiere a quanto disciplinato all'articolo 13 che segue.
- appartiene alla categoria delle microimprese, piccole e medie imprese ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005, pubblicato sulla G.U n. 238 del 12/10 /2005,. Detta dichiarazione dovrà essere resa compilando i modelli allegati al Decreto Ministeriale in argomento.

l) tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. Qualora non sia possibile reperire i tre preventivi, tale circostanza dovrà essere motivata nella relazione sopracitata;

Per le forme associative (nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile) oltre alla sopracitata documentazione è necessario allegare alla domanda di aiuto:

- a) Atto Costitutivo e Statuto;
- b) Deliberazione dell'organo competente con la quale:
 - si richiamano: l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni a cui è subordinata la concessione del contributo;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato e di non beneficiare di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da norme regionali, nazionali o comunitarie per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione d'uso, per un periodo di almeno 10 anni, i beni immobili oggetto di aiuto, con divieto di alienazione a terzi nel medesimo lasso di tempo.

Articolo 9. Istruttoria e valutazione

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande di ammissione alla concessione del contributo, verranno assolti da una Commissione di Valutazione all'uopo costituita, composta da membri nominati dalla Autorità di Gestione del PSR.

2. L'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità della domanda di aiuto da parte della Commissione di Valutazione si compone delle seguenti fasi:

- a) istruttoria preliminare : verifica della correttezza e della completezza documentale della domanda e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità per l'accesso al contributo;
- b) istruttoria tecnico-economica : è costituita dalla verifica inerente la validità tecnica del progetto presentato e la relativa ammissibilità e congruità dei costi relativamente ai progetti che hanno superato la precedente istruttoria preliminare nonché dalle verifiche inerenti l'affidabilità economico finanziaria, al fine di accertare la possibilità dei beneficiari di far fronte agli impegni finanziari che deriveranno dalla realizzazione del progetto. La Commissione di Valutazione verificherà la correttezza nell'auto-assegnazione dei punteggi previsti da parte del beneficiario e, se del caso, ne modificherà in modo inoppugnabile il punteggio, motivandone la decisione.

Articolo 10. Criteri di selezione

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nella tabella seguente:

Criteri di selezione		Peso del criterio	Punti
1	Impianti che comprendono sistemi di Co-generazione*;	15%	10
2	Approvvigionamento locale della materia prima utilizzata in un raggio non superiore a 50 km rispetto al sito di ubicazione dell'impianto;	8%	5
3	Progetti sottoscritti dai partecipanti che vedono il coinvolgimento prevalente di imprese agricole;	15%	10
4	Impianti alimentati prevalentemente (almeno il 60%) da effluenti zootecnici, residui colturali e/o sottoprodotti dell'industria agroalimentare.	23%	15
5	Imprese aderenti a sistemi di qualità riconosciuti e volontari	8%	5

Criteri di selezione		Peso del criterio	Punti
6	Documentazione inerente l'analisi sulla sensibilità dei cittadini, dell'area interessata, alla realizzazione degli impianti e dei relativi impatti.	8%	5
7	Impianti realizzati da imprenditori agricoli in forma associata (consorzi ecc.)	23%	15

* Si intende impianti che producono energia elettrica e termica. Quest'ultima finalizzata al riscaldamento/condizionamento degli ambienti quali l'azienda e/o l'abitazione, al funzionamento del digestore o comunque per un utilizzo interno all'azienda stessa (sistemi di essiccazione per cereali, foraggio, legna da ardere, etc...).

A parità di punteggio sarà data la priorità agli investimenti allocati nei 6 distretti territoriali individuati dallo "Studio propedeutico al Piano Agrienergetico della Regione Molise" approvato con Delibera di Giunta regionale n. 716 del 7.09.2010.

Articolo 11. Erogazione del contributo

1. La Commissione di Valutazione, a chiusura della fase istruttoria, predispone un elenco delle domande non ammesse e di quelle ammesse, ordinate in base al punteggio conseguito.
 2. Sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione, la Regione Molise determina l'ammissione al contributo dei beneficiari sino alla concorrenza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 e provvede a comunicare l'ammissione ai beneficiari.
 3. La predetta comunicazione della determina di ammissione al contributo da parte della Regione Molise, conterrà anche l'invito a sottoscriverla laddove il beneficiario ne condivida e accetti il contenuto.
 4. In caso di accettazione, i beneficiari, a pena di decadenza, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'atto di ammissione al contributo da parte della Regione Molise (farà fede la data di ricezione della raccomandata A/R), dovranno spedire alla Regione Molise, a mezzo raccomandata A/R, la lettera sottoscritta per accettazione.
 5. Gli aiuti possono essere erogati in tre diverse forme:
 - a) anticipi;
 - b) acconti;
 - c) saldi.
- a) Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 così come sostituito dall'art. 1, comma 12, del Reg. 679/2011, possono essere corrisposti per un

importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'anticipo concesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10%.
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato, con indicazione della data di inizio degli stessi;

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

b) L'erogazione di pagamenti riferiti a Stati d'Avanzamento Lavori, per attività parzialmente eseguite, viene effettuata secondo le norme stabilite dalla Regione nelle proprie Disposizioni procedurali.

Il soggetto beneficiario dell'aiuto, a corredo della domanda di pagamento, solo se residuano almeno 60 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori, deve presentare la seguente documentazione:

- modello di rendicontazione della spesa sostenuta nel quale dovranno essere elencati i documenti giustificativi (fatture) e i relativi titoli di pagamento;
- titoli di spesa (fatture o documenti equipollenti) fiscalmente regolati (sul documento deve essere indicata la data e il numero di registrazione nel registro delle fatture) corredati di dichiarazione liberatoria del fornitore, con le indicazioni delle modalità di pagamento, nonché di copia fotostatica del titolo di pagamento. I pagamenti devono essere effettuati preferibilmente mediante bonifico bancario o postale, nel caso di pagamento effettuato tramite assegno circolare o assegno di conto corrente, questi, per il principio di tracciabilità della spesa, devono trovare riscontro sull'estratto di conto corrente dell'azienda di credito, intestato al beneficiario. Non sono ammessi pagamenti effettuati per contanti ad eccezione dei casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 euro, IVA

compresa, per singolo bene e/o servizio.

c) Il pagamento del saldo finale viene effettuato in funzione della spesa sostenuta e secondo le norme stabilite dalla Regione nelle proprie Disposizioni procedurali.

La domanda di pagamento del saldo del contributo deve essere corredata, pena la revoca del sussidio, della documentazione di seguito elencata:

- relazione tecnica illustrativa dell'investimento realizzato;
- elaborati grafici con allegate le planimetrie riportanti l'esatta ubicazione degli interventi realizzati;
- computo metrico estimativo relativo allo stato finale dei lavori;
- modello di rendicontazione della spesa sostenuta nel quale dovranno essere elencati i documenti giustificativi (fatture) e i relativi titoli di pagamento (bonifici, RIBA, assegni circolari e bancari);
- autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro necessario per la realizzazione degli interventi/opere;
- documentazione fotografica degli interventi/opere realizzate;
- titoli di spesa (fatture o documenti aventi forza probante equivalente) fiscalmente regolati (sul documento deve essere indicata la data e il numero di registrazione nel registro delle fatture) corredati di dichiarazione liberatoria del fornitore e con le indicazioni delle modalità di pagamento. In tali documenti devono essere sempre specificate la natura e la quantità del bene acquistato e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- copia fotostatica del titolo di pagamento. I pagamenti devono essere effettuati preferibilmente mediante bonifico bancario o postale, nel caso di pagamento effettuato tramite assegno circolare o assegno di conto corrente, questi, per il principio di tracciabilità della spesa, devono trovare riscontro sull'estratto di conto corrente dell'azienda di credito, intestato al beneficiario. Non sono ammessi pagamenti effettuati per contanti ad eccezione dei casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 euro, IVA compresa, per singolo bene e/o servizio;
- tutti gli elaborati tecnico-economici di progetto devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato e dal richiedente.

Articolo 11.1 Istruttoria domande di pagamento

L'articolo 24 e seguenti del Reg. (CE) 65/2011 stabilisce che tutte le domande di pagamento sostenute ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005, sono sottoposte a controllo in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento (CE) 65/2011.

Il soggetto responsabile dell'istruttoria ed approvazione delle domande di pagamento è l'Organismo Pagatore AGEA o, su delega dello stesso, la Regione Molise, che esercita le attività istruttorie secondo le disposizioni contenute nel "Manuale delle Procedure e dei Controlli".

Articolo 11.2 Pagamento

Una volta completati i controlli di ammissibilità (amministrativi ed in loco) sulle domande di pagamento, il soggetto responsabile, effettua la chiusura dell'istruttoria e determina l'importo da liquidare.

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo entrano a far parte dell'elenco di liquidazione regionale, dopo essere state sottoposte alla procedura di autorizzazione.

Tale procedura prevede diversi livelli di controllo e viene eseguita dai funzionari revisori (di primo e secondo livello ove previsto dalla Regione) e dai responsabili dell'autorizzazione al pagamento.

Articolo 12. Cumulabilità degli aiuti/incentivi

1. Il contributo per l'investimento concesso in relazione a ciascun progetto ai sensi del presente bando può essere cumulato con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento comunitario, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
2. I contributi previsti dal presente bando possono essere cumulati con gli aiuti previsti dal D.Lgs 3 marzo 2011 n° 28, nei limiti da questo indicati.
3. La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa ai sensi del Bando e degli aiuti di cui al Regolamento *De Minimis* ricevuti nell'arco di tre esercizi finanziari non deve superare Euro 200.000,00 (duecentomila).

Articolo 13. Termini di realizzazione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale è così determinato:

- 24 mesi per la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Articolo 14. Monitoraggi e controlli ex post

La Regione Molise si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori e dei risultati conseguiti e degli impegni assunti.

Articolo 15. Revoca del contributo

1. La Regione Molise revocherà il contributo assegnato nei seguenti casi:

- a) mancato invio della documentazione di cui all'articolo 6;
- b) mancato rispetto degli adempimenti di legge e/o di quelli disposti nel Bando;
- c) sostanziale difformità tra progetto presentato per il contributo e quello effettivamente realizzato;
- d) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura concorsuale del beneficiario;
- e) contributo concesso sulla base di dati, dichiarazioni o notizie false, inesatte o reticenti;
- f) nel caso in cui i beni acquistati per mezzo del contributo siano rimossi, disattivati o inadeguatamente mantenuti, alienati, ceduti o distratti prima del termine delle attività previste per il progetto ammesso e, comunque, dalla scadenza del contributo agevolato, prima di un periodo di 5 (cinque) anni per i beni immobili e gli investimenti fissi e di 3 (tre) anni per le macchine e le attrezzature;
- g) inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro;
- h) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto del contributo;
- i) in qualunque altro caso in cui notizie o fatti circostanziati possano far ritenere che l'intervento oggetto di agevolazione non venga realizzato ovvero che la consistenza patrimoniale e finanziaria del beneficiario non consenta per il futuro il soddisfacimento delle obbligazioni assunte con l'ottenimento del contributo assegnato.

2. In tutti i casi di revoca per mancato rispetto degli adempimenti di legge e/o delle disposizioni previste nel Bando, il beneficiario dovrà restituire le somme erogate dalla Regione Molise, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Articolo 16. Varianti

1. Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso alla misura se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede dell'investimento.
- modifiche tecniche e/o economiche sostanziali alle operazioni approvate.

2. Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione.

3. L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva.

4. Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

5. Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

6. Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento

finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

7. Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

8. Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della marca della macchina o dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

9. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento.

10. I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

11. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

12. Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Articolo 17. Controlli e sanzioni

Le attività di controllo riguarderanno i controlli amministrativi, controlli in loco e controlli ex-post.

I controlli saranno eseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute nel PSR Molise ed in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II - Art. 24 - del regolamento (CE) 65/2011.

Per quanto riguarda i controlli ex-post, di cui all'art. 29 del Regolamento (CE) 65/2011, dovranno coprire ogni anno almeno l'1% della spesa ammessa, relativamente alle operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1698/2005 e per i quali è stato pagato il saldo.

Gli obiettivi di tali controlli ex-post sono i seguenti:

- verificare il rispetto dell'art. 72 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1698/2005;
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti realizzati dal beneficiario;
- verifica che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

Articolo 18. Informazioni e pubblicità

Il soggetto beneficiario dovrà attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Reg. (CE) 1698/2005 e Reg. (CE) 1974/2006.

Le pubblicazioni, sia di natura cartacea che informatica, devono recare nel frontespizio una chiara indicazione della partecipazione comunitaria e riportare il logo dell'Unione Europea, conformemente alle specifiche grafiche riportate nei citati Regolamenti Comunitari.

Articolo 19. Tutela della privacy

Tutti i dati acquisiti nelle diverse fasi procedurali del presente bando vengono trattati nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Articolo 20. Informazione sul procedimento Legge n. 241/90

L'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento, presso cui è possibile ottenere tutte le informazioni relative al presente bando e prendere visione degli atti relativi, è il Servizio Programmazione e Ricerca.

Articolo 21. Rinvio

Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per l'attuazione delle iniziative cofinanziate nell'ambito del PSR Molise 2007-2013, alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" emanate dal MiPAAF nel 2010, nonché alle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad Investimento del PSR 2007/2013 della Regione Molise " – pubblicate sul BURM n. 30 del 16 dicembre 2009.

REGIONE MOLISE

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE
E PESCA PRODUTTIVA

AUTORITA' DI GESTIONE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL
MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO
MISURA 311

"DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA' NON AGRICOLE"

Azione 4

*"Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita di
energia da fonti rinnovabili"*